

Deliberazione n. 941 del 25/06/2013

Art. 1 comma 639 L. 296/2006 - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche per l'offerta di un servizio educativo denominato: "Sezioni Primavera", destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di protocollo d'intesa, di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche per l'offerta di un servizio educativo denominato "Sezioni Primavera", destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;
- di autorizzare la dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello a sottoscrivere l'allegato Protocollo d'Intesa valido per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 e comunque fino a nuova rideterminazione;
- di stabilire che il contributo regionale al finanziamento delle classi primavera è subordinato alla quantificazione annuale stabilita con leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- di confermare la partecipazione del Tavolo tecnico interistituzionale, istituito con DGR n. 747 del 26 maggio 2008, e successivamente modificato nei suoi componenti con DDPF n. 61/IFD del 05/04/2013, con sede nella Regione Marche e con finalità di indirizzo, verifica e predisposizione di iniziative a supporto dell'esperienza.

Allegato A)

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO
DENOMINATO "SEZIONI PRIMAVERA"
DESTINATO
AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA
TRA I 24 E 136 MESI**

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la Regione Marche rappresentati rispettivamente dal

vice Direttore Generale Annamaria Nardiello e dalla dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Lavoro. Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello Graziella Cirilli;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2003 e s.m. e relativi regolamenti attuativi, avente ad oggetto: "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTI gli Accordi Quadro sanciti in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009, con cui è stata data attuazione all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia e di asili nido;

VISTI il punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007 e i Decreti Direttoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia scolastica n. 37 del 10 aprile 2008 e n. 9 del 11 novembre 2009, che definiscono i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera;

VISTO l'Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010, ed in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca;

SENTITI i rappresentanti dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali della scuola;

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico 2012/2013, le sezioni primavera autorizzate al funzionamento sul territorio regionale sono n. 23 con impiego ed utilizzo di apposito contributo statale;

RILEVATO CHE a livello nazionale il 19 marzo 2013 si è costituito un gruppo di lavoro interistituzionale per la concertazione, stesura del nuovo accordo biennale 2013/2014 - 2014/2015 per il servizio Sezioni Primavera, che non dovrà entrare nello specifico dei modelli organizzativi del servizio, lasciandone la scelta ai territori;

CONSTATATO CHE il protocollo d'intesa siglato in data 13 gennaio 2011 per l'offerta del servizio educativo sezioni primavera aveva validità per gli anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013, si ritiene necessario provvedere alla stipula di una nuova intesa regionale tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per la definizione dei requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, secondo le indicazioni nazionali;

PRESO ATTO che la Regione Marche con legge finanziaria e successiva legge di approvazione del bilancio di previsione regionale ha stanziato la somma complessiva di Euro 400.000,00 per il sostegno delle Sezioni Primavera;

RILEVATO CHE alla data della presente intesa non si dispone ancora della quantificazione della risorse che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) Dipartimento delle Politiche per la Famiglia e il Ministero del lavoro e politiche sociali (MLPS) metteranno a disposizione per l'anno scolastico 2013/2014, ai sensi dell'art. 4, lett. a) del precitato Accordo quadro 7 ottobre 2010, per la sperimentazione delle sezioni primavera,

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla prosecuzione e al potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati, per rispondere alle richieste delle famiglie, e considerata l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nei pregressi anni scolastici per una maggiore qualificazione dell'offerta;

in data odierna, in Ancona, il vice Direttore Generale Annamaria Nardiello in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la dirigente della P.F. Istruzione Dott.ssa Graziella Chini in rappresentanza della Regione Marche

sottoscrivono

LA PRESENTE INTESA

In attesa di conoscere la quantificazione delle risorse finalizzate al funzionamento delle Sezioni Primavera, programmate - ai sensi dell'art. 4, lett. a) del precitato Accordo quadro 7 ottobre 2010 - dal MIUR e dal MLPS, definiscono, per l'anno scolastico 2013/2014 e successivi anni, i requisiti, criteri,

modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera ubicate sul territorio regionale e rispondenti ai criteri generali definiti dai sopracitati accordi quadro e relativi decreti ministeriale,

Articolo 1

(Natura e finalità del servizio)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

Il servizio denominato "Sezione Primavera", risponde ad uno specifico profilo educativo proprio della fascia di età considerata ed è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

La Sezione Primavera, nell'ambito del regolamento complessivo di organizzazione e funzionamento del servizio principale in cui è collocata (scuola infanzia, nido) deve essere evidenziata come un'attività autonoma per la quale vanno identificati: i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento del servizio, nonché rette ed orari, gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori, le procedure per assicurare la tutela degli utenti, le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio.

Articolo 2

(Risorse pubbliche)

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono la rete territoriale dell'offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo, le linee di intervento tenendo prioritariamente conto della continuità del servizio riconosciuto ed offerto nel territorio regionale per la prosecuzione del servizio già offerto dalle Sezioni Primavera finanziate con fondi ministeriali e per l'ampliamento dell'offerta relativa all'anno 2013.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, è composto come segue:

a) contributo statale, variabile annualmente in base delle risorse disponibili, assegnato dal Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia e dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;

- b) contributo regionale assegnato dalla Regione, in base alle risorse finanziarie disponibili, utilizzabili per potenziare ed integrare il contributo statale delle sezioni primavera;
- c) i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali, umane e di servizi autonomamente definito.

I fondi statali e regionali saranno utilizzati per le seguenti azioni:

1. finanziamento prioritario alle Sezioni Primavera già funzionanti e finanziate con fondi ministeriali fino all'anno scolastico 2012/2013, previo monitoraggio e previa verifica dei requisiti di cui al successivo art. 3;
2. l'eventuale rimanente somma del finanziamento regionale e statale di cui al punto 1, sarà conces-

sa alle altre sezioni già esistenti e/o di nuova costituzione, previa verifica dei requisiti di cui al successivo art. 3.

Si precisa che le sezioni primavera facenti capo a unioni di comuni hanno priorità all'accesso al finanziamento a condizione che nella rete dei comuni sia presente almeno un comune con numero di abitanti inferiore a 5.000.

Le istanze ammesse, verranno esaminate dal tavolo tecnico regionale che effettuerà la valutazione di merito ed assegnerà il punteggio ottenuto a ciascuna istanza ritenuta ammissibile, stilando una graduatoria.

Il contributo da erogare per ogni sezione primavera autorizzata, è commisurato al numero dei bambini effettivamente frequentanti e alla durata del servizio giornaliero, secondo le seguenti fasce definite dal Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale:

N. BAMBINI	orario funzionamento superiore a 6 ore	orario funzionamento inferiore o uguale a 6 ore
da 15 a 20 bambini	€ 15.000,00	€ 13.000,00
da 10 a 14 bambini	€ 11.000,00	€ 9.000,00
da 5 a 9 bambini(*)	€ 6.000,00	€ 4.000,00

(*) *Deroga applicabile per i territori montani purché la sezione primavera sia proposta da Unioni o reti di Comuni e strutturata a servizio degli stessi.*

Le parti concordano che, in via sperimentale a partire dall'anno scolastico 2013/2014 verrà accordata una maggiorazione pari al 10% della quota annuale di contributo a quelle Sezioni che, accogliendo un bambino disabile o svantaggiato, garantiscono un rapporto massimo inferiore ad un insegnante/educatore ogni 10 bambini.

Le parti concordano altresì che l'accertamento della disabilità sia quello certificato ai sensi dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", mentre l'accertamento di una situazione di svantaggio socio culturale sia quello documentato dai competenti uffici comunali che abbiano preso in carico il minore o la sua famiglia.

Articolo 3
(Requisiti della Sezione Primavera)

In attuazione di quanto previsto dagli Accordi quadro, dai decreti del Ministero della Pubblica Istru-

zione e dalle indicazioni del gruppo di lavoro interistituzionale, i criteri e requisiti per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) essere attivata esclusivamente presso le seguenti strutture che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla l.r. 9 del 13/05/2003 e s.m. dal regolamento regionale attuativo n.13 del 22/12/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 1 del 28/07/2008:
 - scuola dell'infanzia statale o paritaria;
 - nido d'infanzia pubblico;
 - nido d'infanzia gestito da soggetto privato, convenzionato con il Comune sede del servizio;
- c) essere in possesso del parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro

- funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini come ambiente educativo;
- d) garantire l'accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre e il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza avviene al compimento dei due anni di età;
- e) **il progetto educativo deve rispondere ai seguenti criteri generali:**
- avere locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc;
 - disporre di un locale esclusivamente adibito alle attività della Sezione Primavera. Gli spazi interni ed esterni devono essere organizzati con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento. Tali spazi devono tenere conto dei bisogni dei bambini in condizioni di disabilità;
 - assicurare l'apertura per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno con la possibilità di prosecuzione anche nel mese di luglio;
 - essere organizzato con un orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 8 ore giornaliere con una possibilità di deroga all'orario fino ad un massimo di 10 ore giornaliere. Il tavolo tecnico regionale in sede di ammissione istanza valuterà, caso per caso, sulla base delle motivazioni addotte, la concessione della deroga;
 - una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età che può variare tra i 10 e i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato, indipendentemente dall'orario di frequenza di ognuno. Il numero minimo di bambini è derogabile esclusivamente per i territori montani purché la sezione primavera sia proposta da Unioni o reti di Comuni e strutturata a servizio degli stessi;
 - non deve mai essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente, così come stabilito all'art. 11 della l.r. n. 9 del 13/5/2003 e s.m.;
 - garantire raccordo/continuità sul piano pedagogico, della sezione con la struttura in cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di progetti specifici;
 - garantire qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge.
- Il progetto educativo consono ai bambini accolti, deve essere distinto da quello della struttura in cui la sezione primavera è aggregata.
- Nel progetto educativo devono essere indicati in modo esplicito gli obiettivi delle attività educative proposte, le metodologie didattiche e la modalità con cui viene garantita la continuità didattica ed organizzativa in raccordo con le attività della Scuola dell'Infanzia. E' utile indicare anche le caratteristiche funzionali e pedagogiche degli spazi, degli arredi e delle maxi-strutture gioco, nonché anche una possibile esemplificazione delle attività di una giornata tipo del bambino;
- deve essere dotata di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un adulto responsabile appositamente delegato. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti della sezione;
- f) essere dotata di personale educativo o docente professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, e di personale ausiliario.
- I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, purché in possesso dei requisiti di legge, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione.
- Per nuove assunzioni è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l'infanzia e/o con specifico titolo di studio (laurea in scienze dell'educazione o in scienze della formazione primaria), fatte salve le norme regionali in materia.
- Considerata la diversa natura degli soggetti gestori del servizio, nelle more della definizione del profilo professionale del settore e del CCNL unico, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera. La determinazione della forma/tipologia contrattuale del rapporto di lavoro per l'assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico.

- g) deve assicurare idonee forme di *aggiornamento per il proprio personale* ovvero consentire allo stesso di partecipare ad attività formative specifiche;
- h) deve aver allestito un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del servizio avviato;
- i) l'ammontare della *contribuzione a carico delle famiglie* dovrà essere contenuta in una *fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste sul territorio per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia comunali*, così come previsto dall'accordo del 14/06/2007.
- La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti.
- In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.
- j) ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata al Comune, all'Ufficio scolastico regionale e alla Regione.

Il possesso dei criteri di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, al prosieguo delle attività di quelle già funzionanti e all'accesso al contributo pubblico.

Articolo 4

(Gestione del servizio)

I gestori di scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, di asili nido gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni stessi appositamente autorizzati, possono partecipare all'attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:

- i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei criteri e requisiti generali di cui all'articolo 3 della presente intesa, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni dell'infanzia a cui sono aggregate;
- le nuove sezioni da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, devono essere preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, e devono rispondere ai criteri e requisiti di cui al citato art.3;
- sono riconosciute dalla Regione come sezioni pri-

mavera, previa verifica dei criteri e requisiti, ancorché non finanziate con risorse pubbliche, le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia;

- le richieste di ammissione o di conferma vengono valutate dall'apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui al successivo art. 6;
- i progetti di prosecuzione dell'esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo.

Nella valorizzazione del principio di sussidiarietà si riconosce nel Comune, soggetto proponente l'istanza di contributo, il soggetto regolatore dell'offerta educativa denominata Sezioni Primavera, nel quadro di una programmazione e normazione regionale.

Il Comune procede al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e alla conferma delle sezioni funzionanti sulla base della sussistenza dei requisiti essenziali ai sensi degli artt. 4 e 17 della L.R. n. 9/03 e s.m..

L'avvio di Sezioni Primavera avviene sulla base di una richiesta del soggetto gestore che dovrà acquisire il preventivo parere vincolante del Comune competente.

Il soggetto gestore della Sezione Primavera deve quindi dimostrare al Comune ove è ubicata tale Sezione, di avere la titolarità a gestire il servizio educativo proposto, le condizioni logistiche di accoglienza, di personale, d'erogazione di servizi di supporto e un numero di bambini che hanno i requisiti dell'età di accesso e non hanno trovato risposta in altri servizi.

Il soggetto gestore della Sezione Primavera è il destinatario del contributo.

La natura giuridica del soggetto gestore delle sezioni primavera, in base previsto dalla Legge istitutiva (296/2006, art., c. 634), è stata precisata in occasione dell'Accordo iniziale del 14/06/2007 con il quale è stata avviata la sperimentazione del servizio.

La norma dispone che venga "realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido", prevedendo "nuova offerta attraverso il concorso dello Stato, dei Comuni, del sistema privato paritario".

Le sezioni, aggregate a scuole dell'infanzia o ad asili nido, possono essere gestite da scuole statali, da scuole comunali, da scuole private paritarie oppure da soggetti privati in convenzione con il Comune.

Articolo 5

(Modalità attuative)

Alla concessione dei contributi si provvede previa emanazione da parte della Regione Marche di: un avviso pubblico che definisce i criteri di assegnazione del finanziamento regionale e statale, per la prosecuzione del servizio offerto dalle Sezioni Primavera finanziate già con fondi ministeriali e per l'ampliamento dell'offerta relativa all'anno 2013 e di un successivo decreto dirigenziale che definisce le modalità e i termini della presentazione delle domande e le modalità di rendicontazione e liquidazione, revoca dei contributi.

La Regione Marche provvede alla erogazione del contributo pubblico in favore dei Comuni per le rispettive sezioni primavera, nei limiti degli stanziamenti assegnati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, sulla base della medesima graduatoria, provvede alla erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni primavera.

Articolo 6

(Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale)

Si confermano i compiti del Tavolo tecnico interistituzionale di cui all'articolo 5 dell'Accordo quadro del 7 ottobre 2010.

Poiché la composizione del suddetto tavolo, precedentemente nominato con decreto n. 131/IDS_06 del 18/06/2008 ai sensi della DGR n. 747/08, ha variato parte dei suoi componenti, si è proceduto ad aggiornare la composizione del Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale con decreto dirigenziale della Regione Marche n. 61/IFD del 05/04/2013.

Il Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale con sede nella Regione Marche, ha finalità di indirizzo, verifica e predisposizione di iniziative a supporto dell'esperienza.

Il Tavolo Tecnico valuta le istanze pervenute nei termini indicati nell'avviso pubblico, effettuando la valutazione di merito ed assegnando il punteggio ottenuto da ciascuna istanza ritenuta ammissibile, stilando una graduatoria.

Articolo 7

(Ruoli e competenze)

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è ente competente ad effettuare visite ispettive nelle sezioni primavera per la verifica dei requisiti di ammissione e per controllare il funzionamento delle Sezioni Primavera.

La Regione Marche può effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari e

sulle attività dagli stessi svolte nella Sezione Primavera, anche recandosi presso la sede delle Sezioni stesse.

Articolo 8

(Validità)

La presente Intesa ha validità per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, ed è tacitamente confermata per un ulteriore uguale periodo, previo accertamento delle risorse stanziate nei bilanci regionali e statali.

Le parti si impegnano ad aggiornare la presente intesa in conformità alle disposizioni nazionali in materia.

L'intesa può essere modificata su richiesta presentata da uno dei soggetti sottoscrittori entro l'anno di riferimento.

Per la Regione
La Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione
Lavoro, diritto allo Studio, Controlli
di Primo Livello
Graziella Cirilli

Per l'Ufficio Scolastico Regionale
Il Vice Direttore Generale
Annamaria Nardiello

Deliberazione n. 942 del 25/06/2013

D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, capo III - Linee guida integrative alle DGR n. 133/2011 - DGR 322/2012 - Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale anno Scolastico 2013/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare il documento di "Attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" allegato. 1), correlato della "Scheda Progetto", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare l'offerta di Istruzione e Formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa finalizzata al rilascio dei titoli di qualifica professionale di cui al Capo III del D.Lgs. 226/2005, anche nell'anno scolastico 2013/2014 da parte degli Istituti Professionali, ai sensi dell'Accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico regionale per